

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01 e leggi
seguenti**

ABSTRACT

Indice

1	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2	GLOSSARIO.....	3
3	PARTE GENERALE	8
3.1	SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	8
3.2	SEZIONE II: L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E L'OPERATIVITÀ SOCIETARIA DI illimity Bank S.p.A. 16	
3.3	SEZIONE III: ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ..	21
3.4	SEZIONE IV: L'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.5	SEZIONE V: DIFFUSIONE DEL MODELLO	29
3.6	SEZIONE VI: IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE SANZIONI	30

ABSTRACT

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/ 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, in base alla quale gli stessi possono essere ritenuti responsabili e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati, commessi o tentati nel loro interesse o vantaggio, da parte degli Amministratori o dei suoi Dipendenti.

Lo scopo del presente Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla mitigazione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e la formalizzazione dei presidi di controllo esistenti all'interno della Banca.

2 GLOSSARIO

Definizioni	
Assemblea dei soci	Assemblea dei Soci della Banca, avente i poteri alla stessa conferiti dal Codice Civile e dalle previsioni statutarie
Attività/Aree Sensibili o a Rischio	Le attività poste in essere dalla Banca, nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati presupposto
Autorità	Alternativamente, Organi di Vigilanza, Enti Pubblici, Autorità amministrative indipendenti, agenzie pubbliche e ogni altra entità giuridica con il potere di eseguire ispezioni nei confronti della Banca
Autorità giudiziaria	Organo istituzionale, terzo ed imparziale, preposto all'esercizio della funzione giurisdizionale
Banca o Capogruppo	illimity Bank S.p.A., con sede legale –in via Soperga n. 9, 20127 Milano
Destinatari	Tutti i Dipendenti, gli Organi Aziendali e i Soggetti Esterni che, anche nel caso in cui non appartenessero alla Banca o al Gruppo, in forza di rapporti contrattuali prestano la loro collaborazione alla Banca per la realizzazione di specifiche attività
D.Lgs. 231/2001 o “Decreto”	Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Banca, compresi i Dirigenti
Dirigenti	Coloro i quali, a seguito delle proprie comprovate competenze professionali, rendono operative le direttive del Datore di lavoro e organizzano l'attività lavorativa dei Dipendenti, effettuando adeguati controlli
Divisioni/Aree/Funzioni	Strutture organizzative di illimity Bank S.p.A.
Ente/i	Enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, così come previsto dall'art. 1 del Decreto

Enti privati rilevanti	Società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati (includere le agenzie di <i>rating</i>), anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la Banca o per le quali la stessa possa avere un interesse
Ente/i Pubblico/i	Qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestantesi mediante atti autoritativi
Filiale	La filiale della Banca situata a Modena in Via Emilia Est 107, 41100 Modena
Gruppo	Il Gruppo bancario illimity, la cui Capogruppo è illimity Bank S.p.A.
Incaricato di Pubblico Servizio	La qualifica di incaricato di pubblico servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale
“Modello/i”	I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto
Organo/i Aziendale/i	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di illimity Bank S.p.A. e i loro membri
Organismo di Vigilanza”	L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento
Piano delle verifiche	Il piano di verifiche e controlli che l'Organismo di Vigilanza intende effettuare annualmente
Principi Generali di Controllo	Principi generali individuati per la regolamentazione delle attività sensibili prese in considerazione dal Modello, che si riferiscono a principi normativi (esistenza di procedure e formalizzazione dei poteri di firma/autorizzativi) e organizzativi (segregazione e tracciabilità)
Protocolli Specifici di Controllo	Protocolli specifici che individuano disposizioni che trovano attuazione nella normativa interna della Banca (Regolamenti/Policy/Procedure), volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello sia in forma di regole, obblighi e principi di comportamento, sia in forma di disposizioni immediatamente precettive
Pubblica Amministrazione	La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio)

Reato/i	Le fattispecie di reato per le quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni
Reclamo/i	Contestazioni che possono provenire da chiunque, in forma scritta o non scritta, tramite canali istituzionali e non, circa operazioni o servizi della Banca e che si esplicano nella manifestazione di insoddisfazione, anche a fronte di un comportamento dei Dipendenti/Soggetti Esterni della Banca, di un'omissione o di un danno/disagio subito, accompagnati da un'eventuale richiesta risarcitoria, di cui la Banca è direttamente responsabile
Responsabile/i	Responsabili delle varie Divisioni/Aree/Funzioni della Banca
Società controllata/e	Le società di cui la Banca ha il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.
Soggetti Apicali	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa
Soggetti Esterni	Fornitori, <i>provider</i> esterni, agenti, consulenti, professionisti, <i>partner</i> commerciali, lavoratori autonomi o parasubordinati che prestano la loro collaborazione, per conto o in favore della Banca, in qualità di esterni all'organico, in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale
Soggetti Sottoposti	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
Struttura/e organizzativa/e	Le varie Divisioni/Aree/Funzioni della Banca
Tutors	Figure professionali, in prevalenza esterne alla Banca, a supporto delle Divisioni/Aree di <i>business</i>
Whistleblowing	Comunicazione effettuata da parte di un segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a: 1) violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività della Banca, ivi inclusi i principi e le regole di comportamento contenute nel Codice di Condotta e nel Codice Etico della Banca; 2) comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da Dipendenti, membri degli Organi Aziendali, o <i>provider</i> /Soggetti Esterni, che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico/patrimoniale e/o di immagine per la Banca

Acronimi	
AD	Amministratore Delegato

AML	<i>Anti-money Laundering</i>
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CDA	Consiglio di Amministrazione
CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
CRO	<i>Chief Risk Officer</i>
CTU	Consulente Tecnico d'Ufficio
DCIS	<i>Distressed Credit Investment & Servicing</i>
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
DVR	Documento di Valutazione Rischi
ICT	<i>Information and Communications Technology</i>
IT	<i>Information Technology</i>
MIAR	Matrice di Identificazione delle Attività a Rischio
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ODV	Organismo di Vigilanza
PA	Pubblica Amministrazione
PMI	Piccole e Medie Imprese
RAF	<i>Risk Appetite Framework</i>
REOCO	<i>Real Estate Owned Company</i>
RFP	<i>Request for Proposal</i>
RSPP	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
SLA	<i>Service Level Agreement</i>
SPA	Società per Azioni
SPV	<i>Special Purpose Vehicle</i>
SRL	Società a Responsabilità Limitata

TUB	Testo Unico Bancario
TUF	Testo Unico della Finanza

ABSTRACT

3 PARTE GENERALE

3.1 SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito "Decreto") – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 – al fine di adeguare la normativa italiana concernente la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha aderito¹.

Nel dettaglio, il Decreto sancisce la responsabilità della Banca qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio² da parte di:

- **Soggetti Apicali**, ossia persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- **Soggetti Sottoposti**, ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali sopra menzionati.

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati dal Decreto³, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge – nel caso in cui siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità amministrativa della Banca.

In generale, sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

3.1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato commesso da Soggetti Apicali, qualora la Banca dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati⁴.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le Attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e., Policy e Procedure aziendali) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Banca in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La Banca, ai fini dell'esclusione della responsabilità per il reato commesso da un Soggetto Apicale, deve provare:

- 1) di aver provveduto all'istituzione di un Organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, in merito alla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti i Funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in merito alla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

² Cfr. art. 5, comma 1 del Decreto.

³ Si veda l'elenco riportato al Paragrafo 3.1.3 del presente Modello.

⁴ Cfr. art. 6 del Decreto.

- 2) che l'Organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- 3) di aver predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- 4) che l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni⁵ volte a garantire tutela e protezione ai soggetti che, all'interno dell'Ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi della sopracitata Legge (c.d. "Whistleblowing").

In particolare, il Decreto stabilisce che il Modello debba prevedere anche uno o più canali che consentano ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente e garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, segnalazioni⁶ relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Modello dell'Ente, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal proposito, il Decreto⁷ precisa che:

- il Modello deve individuare almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- è vietato attuare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- il Modello deve individuare, all'interno del sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente per il reato compiuto da parte di Soggetti Sottoposti sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (c.d. "colpa di organizzazione")⁸. L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

3.1.3 Le fattispecie di reato presupposto

Richiamando gli articoli del Decreto, interessati da successive modifiche, alla data di redazione del presente Modello è prevista la responsabilità dell'Ente con riferimento ai seguenti reati presupposto:

1. **Art. 24 del D. Lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:**
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

⁵ Nello specifico, art. 6, commi 2- bis, 2-ter e 2-quater della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

⁶ Cfr. art. 6, comma 2-bis, lett. a) del Decreto.

⁷ Cfr. art. 6, comma 2-bis, lettere b), c) e d) del Decreto.

⁸ Cfr. art. 7 del Decreto.

2. Art. 24-bis, D. Lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

3. Art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

4. Art. 25, D. Lgs. 231/2001 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio⁹ (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

5. Art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

6. Art. 25-bis.1, D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 - ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

7. Art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001 - Reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

⁹ Il reato di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p. è rilevante ai sensi del Decreto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

8. Art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

10. Art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

11. Art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001 - Reati di abuso di mercato:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

12. Art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13. Art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001 - Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14. Art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

15. Art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001 - Reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256);

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258, comma 4);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

- Emissioni in atmosfera - Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279);

- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

17. Art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998);

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998).

18. Art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001 - Razzismo e xenofobia:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018].

19. Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

20. Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. 231/2001 - Reati Tributari (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);

- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)¹⁰;

- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. N. 74/2000)¹¹;

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);

- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)¹²;

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

21. Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/2001 - Contrabbando (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973);

¹⁰ Se commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

¹¹ *Ibidem.*

¹² *Ibidem.*

- Altri casi di contrabbando (art. 292 d.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 d.P.R. n. 43/1973).

22. L. n. 146/2006 - Reati transnazionali (costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli Enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

3.2 SEZIONE II: L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E L'OPERATIVITÀ SOCIETARIA DI illimity Bank S.p.A.

3.2.1 illimity Bank S.p.A., operatività societaria e connesse evoluzioni

illimity Bank S.p.A. (di seguito anche "Banca" o "Capogruppo") ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia e all'estero. La Banca può compiere, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori, nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

illimity Bank S.p.A., con sede legale in via Soperga, 9, 20127 Milano, può istituire, sopprimere e trasferire, in osservanza alle disposizioni vigenti, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, agenzie, sportelli, recapiti e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero; inoltre, conformemente e nei limiti delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, può assumere partecipazioni e strumenti finanziari in altre società e imprese, sia italiane che straniere, sia direttamente che tramite Società Controllate.

illimity Bank S.p.A. è una banca ad alto tasso tecnologico, specializzata in quattro segmenti di *business* tra loro sinergici e ad elevato potenziale: a) credito alle PMI ad alto potenziale, operazioni di finanza strutturata e di *acquisition financing*; b) acquisto di crediti o nuove erogazioni nel contesto di ristrutturazioni di PMI; c) acquisto di crediti *distressed corporate*, con e senza garanzia, attività di finanziamento per l'acquisto di crediti *distressed* e gestione attraverso la propria piattaforma neprix; d) offerta di servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela *retail* e *corporate* attraverso la propria banca digitale diretta.

Nel 2019, primo anno di attività della Banca, è stata completata la "costruzione" di illimity Bank S.p.A. secondo il nuovo modello di *business* con il lancio della banca diretta digitale, è stata completata la squadra e sono state avviate iniziative strategiche ulteriori rispetto a quelle previste dal piano.

Tutto ciò premesso, si precisa che, nel mese di maggio 2019 è stata completata la migrazione informatica dal precedente *outsourcer* CSE a Sella Technology Solutions S.p.A. ("STS", che ha successivamente cambiato denominazione in "Centrico").

In data 17 luglio 2019, illimity ha ricevuto la comunicazione inerente all'"Iscrizione all'Albo dei gruppi bancari e modifiche statutarie", nella quale la Banca d'Italia ha comunicato di aver provveduto ad iscrivere all'Albo dei gruppi bancari, con decorrenza dal 24 giugno 2019, il Gruppo illimity Bank (di seguito "Gruppo").

[OMISSIS]

3.2.2 Principali aree di operatività del Gruppo illimity Bank

illimity S.p.A. è una Banca che ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero.

Il modello di business del Gruppo comprende:

- a) erogazione di credito alle PMI, operazioni di finanza strutturata e di acquisition financing (acquisizione di finanziamenti o di quote di prestiti sindacati) -i.e.Crossover;
- b) operazioni di Factoring;
- c) acquisto di crediti e/o nuove erogazioni nel contesto di ristrutturazioni di debito -i.e.Turnaround;
- d) acquisto di crediti corporate deteriorati (distressed) -i.e. crediti classificati a sofferenza e inadempienze probabili (UTP), con e senza garanzia;
- e) finanziamento a terzi per l'acquisto di crediti deteriorati secured attraverso erogazione di credito a società di cartolarizzazione costituite ai sensi dell'art. 3 della Legge 130/99 e s.m.i. -i.e. Senior Financing;
- f) offerta di servizi e prodotti bancari, propri e di terzi, attraverso una piattaforma digitale multicanale (web, app) di "Banca Diretta" www.illimitybank.com;
- g) offerta transfrontaliera di depositi bancari in Germania attraverso la piattaforma Raisin in regime di esternalizzazione alla banca tedesca Raisin Bank A.G.;
- h) recupero dei crediti acquisiti sub d) nonché per conto di soggetti terzi ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- i) attività di mediazione in beni immobili attraverso aste on-line che include gli immobili rimpossessati per effetto dell'escussione delle garanzie ipotecarie associate ai crediti acquisiti sub d).

3.2.3 Il sistema di *corporate governance*

Il sistema di *corporate governance* della Banca è costituito dall'insieme di relazioni tra gli Organi Aziendali, i Responsabili delle diverse Divisioni/Aree/Funzioni della Banca e le altre parti interessate. Si tratta della struttura attraverso la quale la Banca:

- definisce gli obiettivi aziendali e stabilisce i mezzi per il loro conseguimento;
- esplica la vigilanza sulla complessiva funzionalità dei mezzi per il raggiungimento dello scopo e la loro rispondenza alle prescrizioni normative;
- svolge una precisa attività di controllo ex ante ed ex post, al fine di assicurare la concreta rispondenza alle strategie aziendali e alle normative di settore.

Infatti, gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento, dovendo assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza¹³.

La Banca, sin dalla sua costituzione, ha adottato il modello tradizionale di amministrazione e controllo, avendolo ritenuto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli. Tale formula è stata adottata tenuto conto delle proprie dimensioni e della Struttura organizzativa prevista dal Piano strategico, sulla base del quale la Banca è stata autorizzata ad operare.

Il modello adottato, come disposto all'interno dello Statuto Sociale, è caratterizzato dalla presenza dei seguenti Organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale.

Inoltre, nel sistema adottato, la revisione contabile è affidata ad una Società di Revisione esterna alla Banca.

I compiti e poteri di amministrazione e di controllo sono ripartiti in modo chiaro ed equilibrato tra i diversi Organi e all'interno di ciascuno di essi, evitando concentrazioni di potere che potrebbero impedire una corretta dialettica interna al fine di assicurare il corretto governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.

¹³ Cfr. Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, cap. "Governo societario".

La Banca assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, prevedendo un apposito set di flussi informativi a beneficio degli Organi Aziendali e delle diverse Strutture organizzative interessate, idoneo a consentire una piena e adeguata governabilità dei fattori di rischio.

Infatti, in tale ambito, la Banca formalizza il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio, le politiche di governo e il processo di gestione dei rischi, ne assicura l'applicazione e procede al riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo.

[OMISSIS]

Nell'attuale struttura organizzativa della Banca è prevista la presenza di un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla disciplina dettata dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, ha deliberato la costituzione dei seguenti Comitati endoconsiliari:

- Comitato Nomine,
- Comitato per le Remunerazioni,
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati,
- Comitato Rischi,
- Comitato Sostenibilità.

Inoltre, sono presenti i seguenti Comitati manageriali:

- Comitato di Direzione,
- Comitato Crediti e Investimenti,
- Comitato Finanza,
- Comitato Prodotti.

Per maggiori informazioni riguardanti i compiti e le funzioni di tali Comitati si rimanda al Regolamento Aziendale adottato dalla Banca.

Nei successivi paragrafi si forniscono le principali indicazioni circa il ruolo e le responsabilità degli Organi Aziendali nell'ambito del sistema dei controlli interni, ciascuno secondo le rispettive competenze.

3.2.3.1 Il Consiglio di Amministrazione

Il CDA è composto dal numero di membri deliberato dall'Assemblea dei Soci (tra sette e undici). In particolare, gli Amministratori:

- devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente e di essi almeno n. 4 (quattro) Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza ivi stabiliti (gli "Amministratori Indipendenti")¹⁴;
- devono inoltre rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa, anche di vigilanza e regolamentare, pro tempore vigente, nonché eventualmente preventivamente indicati dalla Banca;
- durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge.

Il CDA rappresenta l'Organo con funzione di supervisione strategica e di gestione della Banca ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, ad eccezione di quanto riservato dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono di esclusiva competenza del CDA le delibere riguardanti le materie espressamente indicate al Paragrafo 3.1 del Regolamento Aziendale della Banca.

¹⁴ Fermo restando che fino all'entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 26 del TUB, tali Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci ai sensi dell'articolo 148 del TUF.

Il Consiglio può delegare, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, nei limiti e in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

Gli Organi delegati sono tenuti a riferire al CDA nei tempi e con le modalità definite dallo stesso, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge.

Il CDA riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca, anche tramite i propri Organi delegati e dalle Società Controllate. In particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 136 del TUB, resta fermo l'obbligo di ogni Amministratore di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Se si tratta di un Amministratore Delegato esso deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il CDA.

Il Consiglio può altresì delegare, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla Legge, poteri al Direttore Generale, ove nominato, ai Dirigenti, ad altri dipendenti della Banca, determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega. In particolare, il Consiglio può delegare al Direttore Generale, ove nominato, e a dipendenti investiti di particolari funzioni poteri deliberativi in materia di erogazione del credito, entro limiti predeterminati graduati sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto.

Inoltre, il CDA della Banca ha eletto un Presidente, al quale spettano:

- i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- i poteri che il CDA decide espressamente di delegare, in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche in materia.

3.2.3.2 L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato viene nominato dal CDA tra i suoi membri.

L'Amministratore Delegato assolve, anche avvalendosi delle competenti funzioni della Banca, le seguenti principali funzioni:

- cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, siano adeguati rispetto alla natura e alle dimensioni della Banca e riferisce al CDA e al Collegio Sindacale ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca. Ciascun Amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Banca;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del CDA e ha il potere di formulare proposte al CDA in merito alle materie di cui allo Statuto¹⁵. Inoltre, al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al CDA, ciascun Amministratore ha il potere di formulare proposte al CDA in merito alle stesse materie.

All'Amministratore Delegato è stato inoltre attribuito il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'Amministratore Delegato esercita altresì tutte le facoltà di proposta per le decisioni degli Organi deliberanti competenti, ad esso attribuite con decisione del CDA.

L'Organo con funzioni di gestione è stato individuato nella figura dell'Amministratore Delegato, cui è delegata la gestione corrente della Banca e che la esercita secondo le linee e gli indirizzi formulati e in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dalla disciplina legislativa e regolamentare.

3.2.3.3 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale rappresenta l'organo con funzione di controllo della Banca. È composto da tre sindaci effettivi e due supplenti le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge e dall'art. 28 dello

¹⁵ Cfr. art. 19 dello Statuto, comma 3, lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (n), (p) e (r).

Statuto Sociale. I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e, alla scadenza, sono rieleggibili; per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le vigenti norme di legge e di Statuto.

Di seguito si riepilogano i principali compiti del Collegio Sindacale:

- esercita le proprie funzioni e riferisce alle Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dalla disciplina normativa di vigilanza e regolamentare *pro tempore* vigente;
- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, *pro tempore* vigenti;
- ottempera alla normativa applicabile agli enti di interesse pubblico quale "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile";
- ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente a livello di singolo Sindaco, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a Società Controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazioni direttamente agli Organi di amministrazione e controllo delle Società Controllate;
- segnala al CDA le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia;
- può scambiare informazioni con i corrispondenti Organi delle Società Controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- effettua periodicamente, con cadenza almeno annuale, una valutazione sul proprio funzionamento.

Il Collegio Sindacale della Banca svolge altresì le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

3.2.3.4 I Controlli di primo livello

Il primo livello è costituito dai controlli di linea, che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e che, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Essi sono effettuati dalle stesse Strutture responsabili dei processi operativi e di *business*, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero eseguiti nell'ambito di strutture di *back office*.

Le Strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

Come visibile all'interno dell'Organigramma riportato al Paragrafo 3.2.3 del presente Modello, le Divisioni della Banca che svolgono tali controlli di primo livello sono le seguenti:

- Communication & Stakeholder Engagement
- CFO & Central Functions
- Digital Operations
- Direct Banking
- Distressed Credit Investment & Servicing
- SME.

Per una dettagliata descrizione delle singole funzioni e responsabilità in capo a ciascuna Divisione/Area/Funzione, si rimanda al Regolamento Aziendale e al Funzionigramma appositamente predisposti dalla Banca.

3.2.3.4.1 I Controlli di secondo e terzo livello

I controlli di secondo e terzo livello hanno, rispettivamente, l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie Divisioni/Aree/Funzioni e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione, e il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, nonché la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni.

La Banca ha organizzato il comparto dei controlli individuando i Responsabili delle seguenti Funzioni/Aree aziendali:

- Internal Audit;
- Compliance & AML;
- Funzione di Controllo dei Rischi (Divisione CRO).

Il CDA ha nominato Dirigenti responsabili in possesso di caratteristiche di cultura, professionalità e indipendenza tali da assicurare il corretto e adeguato espletamento delle funzioni di competenza che, con il supporto di risorse adeguate, presidiano costantemente le materie di propria competenza, organizzando e seguendo con regolarità tutte le attività necessarie, così come previste dai piani annuali approvati dal CDA.

Le Funzioni di controllo presentano annualmente un piano di attività che viene approvato preventivamente dal CDA e dal Collegio Sindacale e una relazione a consuntivo che evidenzia le attività svolte, i punti di debolezza rilevati e gli interventi suggeriti per risolverli.

Inoltre, tali Funzioni predispongono dettagliate relazioni sugli argomenti previsti dal piano annuale di attività, che vengono esaminate preventivamente in modo approfondito dal Comitato Rischi. L'esito di tale esame è puntualmente comunicato al CDA al fine di renderlo costantemente edotto di ogni rischio affrontato e delle eventuali criticità emerse, anche al fine di valutare l'opportunità di uno specifico proprio approfondimento sul singolo documento.

L'organizzazione interna delle attività di competenza delle Funzioni di controllo è prevista in modo da:

- assicurare la necessaria separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- evitare le situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- eseguire attività di controllo ad ogni livello operativo;
- consentire l'individuazione di compiti e responsabilità;
- assicurare sistemi informativi e procedure corretti ed affidabili;
- consentire la registrazione di ogni fatto e operazione con adeguato grado di dettaglio;
- assicurare che ogni anomalia sia correttamente segnalata, gestita e corretta in tempi rapidi.

A tale fine:

- viene assicurata rilevante importanza alla produzione di manualistica interna dettagliata in modo da facilitare e rendere regolamentata e promossa la corretta attività degli operatori;
- viene costantemente monitorata l'affidabilità del sistema operativo;
- viene sviluppata una cultura aziendale improntata all'assistenza della clientela nel rispetto totale delle regole;
- è assicurata l'informazione alla clientela circa l'adesione all'"Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), mettendo a conoscenza il personale delle procedure di Reclamo interne alla Banca in modo da poter indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi.

Le sopracitate Funzioni/Aree sono abilitate ad interloquire direttamente con i Presidenti del CDA e del Collegio Sindacale.

Inoltre, al fine di rendere più efficiente l'intera struttura dei controlli, ogni relazione delle Funzioni di controllo viene preliminarmente esaminata, come detto, dal Comitato Rischi. Il funzionamento di tutti gli Organi e di tutte le funzioni coinvolte nei vari processi di controllo è puntualmente disciplinato dalla normativa interna della Banca.

Le suddette Funzioni di controllo dispongono dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Le risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, permettono, tra l'altro, alle funzioni aziendali di controllo di ricorrere a consulenze esterne. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento di programmi di formazione nel continuo.

3.3 SEZIONE III: ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

3.3.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di illimity Bank S.p.A.

Il presente Modello si applica a illimity Bank S.p.A. quale strumento istitutivo di un sistema di conformità alle norme ritenuto tale da soddisfare i requisiti di legge e che assicura al contempo la migliore organizzazione e gestione della Banca nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

3.3.1.1 Motivazioni e finalità dell'adozione

Tale documento ha la finalità di sensibilizzare tutti coloro che operano per conto della Banca affinché tengano comportamenti corretti e lineari, costituendo un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto.

I principi contenuti nel presente Modello hanno il duplice obiettivo di:

- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito¹⁶;
- consentire alla Banca, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Per quanto detto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa prevista dal Decreto, mediante l'individuazione delle Attività Sensibili con i relativi Principi Generali di Controllo e Protocolli Specifici di Controllo a presidio.

A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'ODV finalizzata a garantire il rispetto del sistema dei controlli interni adottato, nonché la vigilanza sull'operato dei Destinatari.

3.3.1.2 Obiettivi, struttura e modalità di realizzazione

Il presente Modello è stato redatto attraverso la conduzione di una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto ed ispirato, oltre che alle norme in esso contenute, alle *best practices* del mercato.

A tale scopo, è stata eseguita un'analisi delle Attività a rischio di potenziale commissione dei reati di cui al Decreto e delle relative misure di mitigazione e prevenzione poste a presidio degli stessi.

Si riporta di seguito una breve descrizione di tutte le fasi nelle quali si è articolato il lavoro di individuazione delle Aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla redazione e predisposizione del presente Modello:

1. Attività di Risk Assessment & "As-is Analysis":

- i. svolgimento delle attività di intervista ai Responsabili delle Aree finalizzato a chiarire le peculiarità del *business* della Banca;
- ii. esame ed analisi preliminare della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, disposizioni organizzative, normativa interna etc.);
- iii. individuazione, all'interno della Struttura organizzativa aziendale, di una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare la commissione di reati;
- iv. iv. redazione della "Matrice di identificazione delle attività a rischio (MIAR)", per ogni categoria di reato, con l'indicazione - all'interno di apposite matrici/schede - delle Attività Sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Banca e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati;
- v. condivisione delle menzionate matrici/schede con le diverse Strutture organizzative coinvolte nelle Attività Sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alla propria competenza ed esperienza, delle Attività Sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Banca a fronte di ciascuna Attività Sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna Attività Sensibile, sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle varie attività di *business* svolte;
- vi. rielaborazione dei riscontri forniti dalle Strutture organizzative, al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Banca.

¹⁶ La commissione dei reati è fortemente condannata e contraria agli interessi della Banca, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio.

2. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da:

- una “Parte Generale” , che contiene le regole ed i principi generali del Modello;
- singole “Parti Speciali”, che individuano le Attività Sensibili identificate nell’operatività della Banca suddivise per ciascuna categoria di reato presupposto contemplata dal Decreto.

Inoltre, ulteriore allegato del Modello è il Codice Etico della Banca, contenente principi e regole di comportamento che esprimono le linee di orientamento etico e comportamentale della Banca.

3.3.1.3 Adozione iniziale e successivo aggiornamento del Modello

In merito all’adozione e al successivo aggiornamento del presente Modello, la Banca, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario:

- procedere all’adozione del Modello con delibera del CDA;
- procedere, con apposita delibera dell’Organo competente, all’istituzione del proprio ODV, con la determinazione dei relativi poteri e l’assegnazione di uno specifico *budget* per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Il Modello, quale strumento volto a disciplinare l’operatività aziendale e a rifletterne l’organizzazione, deve essere necessariamente aggiornato nel tempo e deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di riflettere ed allo stesso tempo recepire i cambiamenti organizzativi della Banca e l’evolversi delle attività a rischio di commissione di illeciti.

Il CDA, anche sulla base dell’impulso e dei rilievi formulati periodicamente dall’ODV, delibererà in merito alle modifiche, integrazioni ed implementazioni di carattere sostanziale del Modello, tra le quali, a titolo esemplificativo, si citano:

- le modifiche significative della Parte Generale del Modello;
- l’inserimento nel Modello di ulteriori Parti Speciali relativamente a diverse fattispecie di reato che, per effetto di evoluzioni normative o modifiche al *business*, risultino applicabili o, comunque, connesse alle specificità della Banca;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- l’aggiornamento del Modello a seguito della significativa riorganizzazione della struttura della Banca e/o del complessivo modello di *governance*.

Infatti, in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l’adozione del Modello e di ogni singolo allegato, così come ogni successiva ed eventuale modifica, integrazione e/o aggiornamento, anche parziale, dello stesso, sono di competenza del CDA.

A tal riguardo, allo scopo di garantire solidità e stabilità al presente Modello, l’attività di aggiornamento sarà principalmente volta a garantire nel continuo l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla sua funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all’ODV, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di vigilanza sull’adeguatezza e sull’aggiornamento del Modello, cui adempie proponendo al Consiglio ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo ODV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché obbligatoriamente in conseguenza dell’accertamento di violazioni.

3.3.2 La normativa interna di riferimento

La Banca si è dotata di un apposito *corpus* normativo interno al fine di organizzare, regolamentare e formalizzare sotto forma di processo le varie attività svolte, definire il sistema dei controlli interni di primo livello e disciplinare i flussi informativi tra le varie Funzioni, Strutture Organizzative e Organi Aziendali.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del corpo normativo e dei sistemi di controllo esistenti¹⁷, analizzati in fase di “*As-is Analysis*”, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

In particolare, i principi cardine cui il Modello si ispira sono:

¹⁷ Alla data di approvazione del presente Modello.

- le linee guida di settore e le *best practices* di mercato, in base alle quali è stata predisposta la “Matrice di identificazione delle attività a rischio (MIAR)” della Banca;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - l’attribuzione all’ODV del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e l’erogazione di una informazione costante sulle Attività Sensibili individuate;
 - la messa a disposizione dell’ODV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi;
 - l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle normative interne istituite;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
 - il rispetto del principio della segregazione delle funzioni proponenti e deliberanti;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all’ODV delle informazioni rilevanti ai sensi del Decreto;
- il sistema di controllo interno, nella doverosa opera di verifica generale dell’attività della Banca, dando priorità nella sua attuazione alle Aree in cui vi è un’alta concentrazione di Attività Sensibili e probabilità di commissione dei reati.

3.4 SEZIONE IV: L’ORGANISMO DI VIGILANZA

3.4.1 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza di illimity Bank S.p.A.

La Banca, in linea con le finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, ha provveduto a incaricare il Collegio Sindacale di svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa¹⁸. In merito agli aspetti relativi alla composizione, durata della carica, cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, sostituzione dei membri e funzionamento (ad esempio convocazione, voto e delibera), l’ODV adotta le disposizioni in vigore per il Collegio Sindacale, conformi alle condizioni e alle modalità sancite dalla Legge.

L’ODV esercita il potere di iniziativa e di controllo, esegue l’incarico assegnato in maniera del tutto libera ed autonoma, senza la necessità di ottenere alcun tipo di autorizzazione, riportando le proprie scelte e decisioni unicamente al CDA.

L’ODV è dotato di autonomi poteri di richiesta e di acquisizione di informazioni da e verso ogni livello e settore della Banca e, ai sensi della normativa, ha il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e controllo sui seguenti aspetti:

- sul funzionamento del Modello, in termini di efficacia e adeguatezza del medesimo in relazione alla Struttura organizzativa della Banca ed alla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell’eventuale accertamento di violazioni.

Con riferimento alla composizione dell’ODV, il CDA della Banca ha ritenuto e ritiene ineludibili, ai fini di un’effettiva ed efficace attuazione del Modello, i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l’ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita allo

¹⁸ Si specifica che l’ODV ha adottato un proprio Regolamento nel quale disciplina gli aspetti relativi alla composizione e al suo funzionamento.

stesso l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il relativo inserimento come Organismo collocato in posizione gerarchica di vertice nella Banca. L'ODV, proprio a garanzia della sua indipendenza, effettuerà un'attività di *reporting* periodico direttamente al massimo vertice aziendale. Inoltre, la composizione dell'ODV e la qualifica dei suoi componenti devono essere tali da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni;

- professionalità, esperienza ed approfondita conoscenza dell'attività della Banca, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso demandate ai sensi del Decreto e del Modello;
- continuità di azione; dovendo a tal fine l'ODV:
 - verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Banca e per i Dirigenti, promuovendo - anche in concorso con le competenti Strutture organizzative - la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello.

3.4.2 Funzioni ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV di illimity Bank S.p.A. è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- verifica e vigilanza sul Modello:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche e identificando i relativi follow-up;
- aggiornamento del Modello:
 - curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al CDA, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- informazione e formazione sul Modello:
 - promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i Destinatari;
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare, con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle Strutture organizzative della Banca ovvero dagli Organi Aziendali, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- gestione dei flussi informativi da e verso l'ODV:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti coinvolti, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare gli Organi competenti in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli Organi Aziendali competenti, gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte delle Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

3.4.2.1 Verifica dell'adeguatezza del Modello

In ordine alla verifica di adeguatezza e funzionamento del Modello, l'ODV, tenendo conto dei controlli svolti dal Dirigente Preposto e dai Controlli di Secondo e Terzo livello, provvederà alla predisposizione di un Piano delle Verifiche annuale volto ad identificare, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le Aree e le Attività a rischio individuate nel Modello e l'efficienza dei protocolli posti in essere dalla Banca a presidio delle medesime, avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari.

L'ODV ha altresì la facoltà di provvedere alla richiesta, raccolta ed elaborazione di ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, mediante l'istituzione di specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e la determinazione delle modalità e della periodicità della trasmissione.

3.4.2.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire piena efficacia alla sua azione, l'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento degli adempimenti ad esso assegnati, sono attribuiti all'ODV i poteri di seguito indicati:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- avere libero accesso, presso tutte le Strutture organizzative, agli archivi ed ai documenti della Banca, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le Strutture della Banca, ovvero di Consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziato dal CDA;
- indirizzare specifiche attività di reporting verso gli Organi Aziendali.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'ODV, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'ODV a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'ODV nel suo complesso.

Con riferimento ai mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività, il CDA riconosce la possibilità all'ODV di sostenere in autonomia spese ordinarie, documentate da appositi giustificativi, necessarie al corretto funzionamento dello stesso. In caso di insufficienza di tale stanziamento di risorse, l'ODV ne dà tempestiva comunicazione al CDA.

3.4.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'ODV deve trasmettere tempestivamente al CDA ogni informazione rilevante ai fini del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'ODV, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni previste dal Decreto.

Inoltre, l'ODV relaziona, con periodicità almeno annuale, il CDA circa:

- l'attività svolta, indicando i controlli effettuati e gli esiti degli stessi,
- gli interventi correttivi e/o migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- i provvedimenti avviati a seguito di specifiche segnalazioni, i relativi esiti e le motivazioni poste alla base degli stessi;
- le eventuali criticità e suggerimenti per il miglioramento del Modello rilevati sia in termini di comportamento o altri fatti interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello stesso;
- il Piano delle Verifiche che intende svolgere nel corso dell'anno successivo.

Per quanto riguarda i flussi informativi diretti all'ODV, lo stesso deve istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo, come meglio precisati al successivo paragrafo.

L'ODV ha il potere di disporre che i soggetti destinatari delle richieste effettuate da quest'ultimo, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie Attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle Strutture organizzative della Banca.

L'ODV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni di verifica, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento del proprio incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei soli confronti del CDA, potendo invece legittimamente opporsi il segreto a qualsiasi altro Organo o Struttura Organizzativa della Banca.

Nello svolgimento delle mansioni ad esso assegnate, l'ODV acquisirà informazioni in merito a contenuti e tempistiche di svolgimento di eventuali altri interventi di verifica e monitoraggio svolti dalle altre Strutture organizzative con funzioni di controllo, in ottica di sinergia ed ottimizzazione con altre attività di verifica e monitoraggio svolte (ed al fine di evitare o comunque limitare duplicazioni di attività).

A tale riguardo, nella fase di programmazione delle attività sono previste interazioni e scambi informativi con:

i seguenti Organi/Aree/Funzioni della Capogruppo:

- Organismo di Vigilanza;
- Funzione Internal Audit;
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- Chief Risk Officer;
- Responsabile dell'Area Compliance & AML.

Tali interazioni dell'ODV con i sopramenzionati Organi/Aree/Funzioni sono indispensabili sia per la definizione delle tempistiche delle attività delle proprie verifiche (in ottica di armonizzazione e ottimizzazione), sia per attivare, ove opportuno, eventuali flussi informativi specifici (richiedendo, ad esempio, l'inoltro dell'esito delle verifiche pianificate e svolte, ove non già previsto dalla regolamentazione specifica dei flussi informativi verso l'ODV).

L'ODV della Capogruppo promuove e garantisce inoltre un flusso informativo costante con gli altri ODV del Gruppo.

3.4.3.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Aziendali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'ODV riferisce periodicamente al CDA della Banca.

L'ODV rendiconta al CDA in merito:

- alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, unitamente ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione;
- a eventuali aggiornamenti apportati al Modello al fine di garantire il presidio dei rischi derivanti dai reati previsti dal Decreto.

Inoltre, l'ODV redige una relazione generale sul proprio operato e sulla propria gestione di spesa che, con cadenza almeno semestrale, viene portata all'attenzione del CDA della Capogruppo.

3.4.3.2 Flussi informativi tra ODV di illimity Bank S.p.A. e altri ODV appartenenti al Gruppo

Pur nel mantenimento della necessaria autonomia, indipendenza e responsabilità di ciascun ODV all'interno del Gruppo illimity Bank, l'ODV della Capogruppo garantisce un flusso informativo costante tra gli ODV del Gruppo, attraverso:

- incontri periodici tra gli ODV del Gruppo, nell'ambito dei quali vengono condivise (i) le attività programmate e compiute da ciascun ODV del Gruppo, (ii) eventuali carenze riscontrate nell'attività di vigilanza, (iii) le iniziative assunte o da assumersi rispetto a specifici temi rilevanti ai sensi del Decreto;

- la richiesta e l'acquisizione, da parte della Capogruppo, di informazioni sull'attività svolta, su eventuali criticità rilevate, sugli indirizzi assunti e su eventuali misure predisposte in concreto dai singoli ODV del Gruppo.

L'ODV della Capogruppo segnala le novità normative che possono comportare una necessità di aggiornamento dei rispettivi Modelli.

3.4.3.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

L'ODV è libero di creare il sistema più opportuno affinché, tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborino con la Banca, possano segnalare le condotte illecite che dovessero rilevare nello svolgimento della propria attività lavorativa, provvedendo ad assicurare la riservatezza del nominativo di chi effettuerà tale segnalazione.

All'ODV è affidato il compito di accertare gli eventuali comportamenti illeciti tenuti dai soggetti che, a qualunque titolo, collaborano con la Banca nonché proporre le eventuali sanzioni a carico di chi non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Ai fini del corretto esercizio dei propri poteri, all'ODV deve essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmessa ogni informativa concernente:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale (anche se iscritto nei confronti di ignoti o di persona da identificare, oppure quale "fatto non costituente reato"), relativo a fatti di interesse per la Banca;
- i provvedimenti e/o le notizie relative alla Banca, aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili, relative a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria e ai contratti con la PA;
- i rapporti predisposti dai Responsabili delle Strutture organizzative nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

All'ODV deve infine essere comunicato, obbligatoriamente e tempestivamente, il sistema delle deleghe adottato dalla Banca e/o a livello di Gruppo ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

3.4.3.4 Segnalazioni da parte dei Destinatari

Oltre alle informative obbligatorie di cui sopra, l'ODV identifica ogni ulteriore informazione rilevante ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello, che deve essere trasmessa all'ODV, nei tempi e con le modalità definite dallo stesso, da parte dei Destinatari del Modello.

In ogni caso gli Organi aziendali sono tenuti a riferire all'ODV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Tutti i Destinatari devono riferire ogni informazione relativa a potenziali e acclarati comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati, valendo al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Banca o dal Gruppo;
- l'ODV valuterà le segnalazioni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'ODV agirà in modo da garantire che i segnalanti non possano essere soggetti ad alcuna forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone altresì la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'ODV, è prevista l'istituzione di canali informativi "dedicati".

L'ODV può essere convocato in riunione urgente al fine di esaminare attentamente e tempestivamente le segnalazioni di condotte illecite, o ritenute tali, riscontrate dallo stesso in occasione dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo.

In ogni caso, ciascun Responsabile è tenuto ad informare l'ODV di ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata nell'ambito delle verifiche condotte sulla Struttura di propria competenza.

3.4.4 Il sistema interno di segnalazione delle violazioni

La Banca, in conformità alla normativa di riferimento in materia di *Whistleblowing*, ha adottato la Policy Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni¹⁹ e ha nominato un Responsabile, in possesso dei seguenti requisiti:

- non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'AD della Banca o di altre Società controllate e riferisce direttamente agli Organi aziendali;
- non svolge funzioni operative e quindi non potrebbe rappresentare il presunto responsabile della violazione segnalata;
- non svolge funzioni operative e quindi non ha un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali conseguenti alle violazioni segnalate, che sono rimessi alle Strutture organizzative competenti.

Le segnalazioni *Whistleblowing*²⁰ devono riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria²¹, quali a titolo esemplificativo:

- violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività della Banca, o di altra Società Controllata, ivi incluse i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, membri degli Organi sociali o Soggetti Esterni che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per la Banca.

Tali segnalazioni possono essere effettuate da parte dei Destinatari del Modello a mezzo dello specifico *tool* informatico @Whistleblowing accessibile via web all'indirizzo <https://digitalroom.bdo.it/illimitybank>.

Inoltre, è stato implementato un ulteriore canale fisico, ossia un'apposita casella di posta all'interno della Banca, al fine di garantire l'esistenza di più canali alternativi per l'effettuazione delle segnalazioni, come disposto dalla normativa di riferimento in materia²².

3.5 SEZIONE V: DIFFUSIONE DEL MODELLO

3.5.1 Formazione dei Dipendenti, comunicazione interna e informativa a Soggetti Esterni

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato dalla Banca.

Tutti i Destinatari del Modello, inclusi i Soggetti Esterni, sono pertanto tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con la redazione ed implementazione del presente Modello e delle modalità attraverso le quali la Banca ed il Gruppo hanno inteso perseguirli.

I principi e le regole contenute nel Modello - come ogni eventuale modifica, integrazione e/o aggiornamento - sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari con apposite iniziative di formazione e comunicazione, differenziate in ragione del ruolo ricoperto, della responsabilità dei Destinatari e della circostanza che i medesimi operino in Aree Sensibili e/o rivestano cariche di rappresentanza della Banca, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole Strutture organizzative e risorse.

Tali iniziative vengono ricomprese all'interno del programma di auto-formazione annuale avente per oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", la cui partecipazione da parte dei Dipendenti è oggetto di monitoraggio anche tramite l'annessa predisposizione di un test finale.

¹⁹ Si fa rimando a tale normativa interna per maggiori dettagli in merito al funzionamento del meccanismo di segnalazione delle violazioni *Whistleblowing* adottato dalla Banca.

²⁰ Ai sensi dell'art. 52 bis, comma 1 del TUB.

²¹ Per come disciplinata dall'articolo 10 commi 1, 2 e 3 del TUB.

²² L'art. 2 della Legge n. 179/2017 ha determinato l'inserimento nel corpo dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 del nuovo comma 2 bis, nel quale si dispone che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano includere "uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), di presentare, a tutela dell'interesse dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione".

In adempimento a quanto appena illustrato, l'ODV svolge:

- **attività di informazione:** l'adozione del presente documento, così come di ogni modifica, integrazione e/o aggiornamento parziale o totale, sono comunicate a tutte le risorse presenti in Banca al momento dell'adozione e/o della modifica stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un **set informativo**, contenente il testo del Decreto, il presente Modello e il Codice Etico e l'invito a completare quanto prima il programma di auto-formazione annuale, così da assicurare la loro conoscenza in merito;
- **attività di formazione:** tale attività è sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e procedure informatiche (*intranet* aziendale, strumenti di autovalutazione, etc.), sia ad incontri e seminari periodici di formazione ed aggiornamento, realizzati nelle modalità sopra descritte e nell'ottica della maggiore personalizzazione dei percorsi formativi;
- **attività di verifica:** nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'ODV potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso *test* di valutazione ed auto-valutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

Infine, la Banca promuove la conoscenza e l'osservanza del presente Modello anche tra i Soggetti Esterni, con i quali intrattiene rapporti di varia natura.

3.6 SEZIONE VI: IL SISTEMA DISCIPLINARE E LE SANZIONI

3.6.1 Funzione del sistema disciplinare e delle misure sanzionatorie

Il sistema disciplinare adottato dalla Banca è volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Modello, in linea con le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto, costituendo un requisito essenziale ai fini dell'esimente della responsabilità della Banca.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'ODV, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare. Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa sarà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento illecito rilevi altresì ai sensi del Decreto.

Nel caso in cui la Banca decida di attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà frattanto ricorrere alla misura dell'allontanamento temporaneo del servizio (c.d. "sospensione cautelare") e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né impedisce ulteriori, eventuali, conseguenze civilistiche o di altra natura (amministrativa, tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Banca in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte abbiano determinato.

3.6.2 Le misure sanzionatorie

Il sistema sanzionatorio della Banca è ispirato al principio di proporzionalità tra la violazione e la sanzione da irrogare ed è soggetto a costante verifica e valutazione, nei limiti della rispettiva competenza, da parte dell'ODV e delle Strutture Organizzative competenti della Banca, anche per quanto attiene l'avvio dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per la Banca derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile e dalla normativa interna di riferimento, i comportamenti sanzionabili consistono nel mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o nell'adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni dello stesso, che possono esporre la Banca alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

3.6.2.1 Misure nei confronti di Dipendenti e Dirigenti

Le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei Dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori²³ e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio disposto dal CCNL di riferimento, ovvero:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Tali sanzioni vengono irrogate secondo criteri di proporzionalità, in base al grado della colpa o all'intensità del dolo, tenendo in adeguata considerazione fattori quali la personalità del sanzionato, la possibilità concreta di prevenire l'illecito sanzionato, il comportamento complessivo, precedente e successivo alla commissione del fatto, le sue mansioni, l'esperienza e la posizione ricoperta all'interno della Banca.

Nei casi di violazioni di una o più prescrizioni previste dal presente Modello da parte di Dipendenti con la qualifica di Dirigenti, ovvero di adozione di comportamenti non conformi ai valori e ai principi etici a cui la Banca si ispira, quest'ultima si riserva di adottare, a seconda dei casi, le sanzioni disciplinari che risultino più idonee all'inibizione del suddetto comportamento, con l'unico limite del rispetto delle pattuizioni contenute all'interno delle disposizioni contrattuali in essere tra i soggetti stessi e la Banca.

3.6.2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

Nei casi di violazione di una o più prescrizioni previste dal presente Modello da parte di uno o più membri del CDA, l'ODV informa l'intero Consiglio affinché possa prendere gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

3.6.2.3 Misure nei confronti dei Sindaci

Nei casi di violazione di una o più prescrizioni previste dal presente Modello da parte di uno o più Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale, o uno dei membri del medesimo Organo qualora quest'ultimo dovesse essere coinvolto dall'azione disciplinare, informa il CDA affinché possa effettuare necessarie verifiche ed assumere opportuni provvedimenti.

3.6.2.4 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni violazione del Decreto imputabile a Soggetti Esterni, nonché ogni comportamento che possa costituire violazione del presente Modello, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ovvero secondo quanto appositamente comunicato in merito.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti ed effettivi per la Banca in sede civile o penale, come nel caso di applicazione alla stessa delle misure previste dal Decreto.

²³ Cfr. art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.